



COMUNE DI
**BARBERINO
TAVARNELLE**

REGOLAMENTO
per l'ESERCIZIO del
COMMERCIO su AREA PUBBLICA

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. ... del.....

INDICE

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Premessa

Art. 2 - Finalità

Art. 3 - Criteri Generali

Art. 4 - Definizioni

Art. 5 - Tipologie di esercizio dell'attività

Capo II - Esercizio dell'Attività

Art. 6 - Vendita di particolari merci

Art. 7 - Esercizio dell'Attività mediante l'Uso di Posteggio

Art. 8 - Esercizio dell'Attività in forma itinerante

Art. 9 - Esercizio dell'Attività in assenza del titolare

Art. 10 - Operazioni di spunta

Art. 11 - Orario di esercizio dell'attività

Capo III - Autorizzazione mediante l'uso di posteggio

Art. 12 - Bando di miglioria

Art. 13 - Scambio del posteggio.

Art. 14 - Bando pubblico di assegnazione

Art. 15 - Formazione delle graduatorie

Art. 16 - Produttori agricoli

Art. 17 - Modifiche al settore merceologico

Capo IV - Tipologia del commercio su area pubblica

Art. 18 - Le aree pubbliche dedicate al commercio

Art. 19 - Condizioni di utilizzo del suolo pubblico

Art. 20 - Utilizzo delle tende solari

Art. 21 - Utilizzo dei veicoli definiti "camion negozio"

Art. 22 - La forma itinerante, divieti e limitazioni

Art. 23 - I mercati

Art. 24 - Le fiere

Art. 25 - Le manifestazioni commerciali a carattere straordinario

Art. 26 - I mercatini dei non professionisti

Art. 27 - Decadenza dell'autorizzazione, concessione di posteggio o "SCIA".

Art. 28 - Sospensione del titolo abilitativo

Art. 29 - Sanzioni

Art. 30 – Entrata in vigore e abrogazioni

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - PREMESSA

1. Il presente Regolamento è emanato in esecuzione dell'articolo 43, comma 5, della Legge Regionale della Toscana 23 Novembre 2018 n° 62 "Codice del Commercio".
2. Il Piano Comunale per l'esercizio del commercio su area pubblica, previsto dall'articolo 43, comma 1, della Legge Regionale Toscana n. 62/2018 accede al presente regolamento, completando la disciplina comunale in materia.
3. Il Regolamento è approvato dal Consiglio Comunale.
4. Il Regolamento può essere aggiornato in qualsiasi momento mediante le medesime modalità previste per la sua approvazione.

Art. 2 – FINALITA'

1. Il presente Regolamento, in attuazione delle disposizioni della Legge Regionale 62/2018, disciplina l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica, le procedure amministrative relative e l'individuazione dei luoghi dove tale attività è consentita. Persegue inoltre le seguenti finalità:
 - a) Organizzazione dell'attività commerciale su area pubblica ed il suo corretto svolgimento;
 - b) Riqualificazione e sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;
 - c) Trasparenza del mercato, concorrenza, libertà di impresa e circolazione delle merci;
 - d) Tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti;
 - e) Pluralismo ed equilibrio tra le diverse tipologie di strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al ruolo e riconoscimento delle medie e piccole tipologie di attività commerciale, nonché la tutela dei mercati di interesse storico, di tradizione e di tipicità;
 - f) Valorizzazione e salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali e montane, promozione del territorio e delle risorse comunali;
 - g) Efficienza, modernizzazione e sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi.

ART. 3 – CRITERI GENERALI

1. I criteri generali per l'insediamento e l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche si basano sui seguenti indirizzi:

- a) favorire gli insediamenti commerciali su aree pubbliche destinati al miglioramento delle condizioni di esercizio delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali e con facoltà di provvedere a tal fine forme di incentivazione;
- b) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive;
- c) salvaguardare le aree di interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale;
- d) disciplinare le varie fasi e casistiche di accesso all'attività, nell'ottica della semplificazione amministrativa e della celerità del procedimento;
- e) regolamentare le situazioni che nel tempo si sono radicate sul territorio e che hanno dimostrato la loro utilità e affinità ai criteri generali circa gli scopi, i principi e le finalità del presente regolamento.

ART. 4 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) Per Legge Regionale: la Legge Regionale Toscana 23 Novembre 2018, n° 62 (pubblicata sul BURT n° 53 del 28 Novembre 2018) e successive modificazioni e integrazioni;
- b) Per commercio su aree pubbliche: le attività di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche coperte o scoperte, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità;
- c) Per aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- d) Per mercato: l'area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal piano comunale, per l'offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande;
- e) Per mercato straordinario: l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi, salvo quanto disposto dal regolamento comunale;
- f) Per posteggio: la parte di area pubblica o privata, di cui il Comune abbia la disponibilità, data in concessione ad un operatore per l'esercizio dell'attività commerciale;
- g) Per fiera: la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

- h) Per fiera promozionale: la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive alle quali partecipano gli operatori su area pubblica e possono partecipare tutti coloro che sono iscritti nel registro delle imprese;
- i) Per manifestazione commerciale a carattere straordinario: la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive, alle quali partecipano tutti coloro che sono in possesso di regolarità contributiva;
- j) Per mercatino degli operatori non professionisti la manifestazione riservata a soggetti non professionali che vendono cose di loro produzione di modico valore.
- k) Per spunta: l'operazione con la quale, all'orario stabilito dal Comune, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- l) Per spuntista: l'operatore abilitato all'esercizio dell'attività nella Regione Toscana e che, non risultando titolare di concessione di posteggio per quel giorno con il titolo abilitativo esibito, aspira ad occupare occasionalmente un posto non occupato dall'operatore concessionario o non ancora assegnato;
- m) Per presenze in un mercato o in una fiera: il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale;
- n) Per miglitoria: la procedura che precede l'emanazione del bando pubblico di assegnazione dei posteggi non occupati, che consente agli operatori concessionari di richiedere il trasferimento, all'interno del medesimo mercato e nell'ambito del medesimo settore merceologico o specializzazione merceologica, della propria attività e quindi concessione;
- o) Per scambio del posteggio: la possibilità di due operatori appartenenti al medesimo settore o specializzazione merceologica di essere autorizzati allo scambio dei posteggi in loro concessione;
- p) Per autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto formale rilasciato dal SUAP nel quale è ubicato il posteggio e nel quale sia contestuale la concessione di suolo pubblico con le indicazioni relative alla scadenza, edizione, ubicazione, dimensioni dell'area, settore merceologico o specializzazione merceologica autorizzata;
- q) Per abilitazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante: la SCIA (segnalazione certificata di inizio di attività) o l'autorizzazione di tipo b) rilasciata dai Comuni delle altre Regioni, che abilita il soggetto ad esercitare l'attività esclusivamente in forma itinerante su tutto il territorio nazionale;

- r) Per posteggio riservato: il posteggio individuato per produttori agricoli e/o soggetti portatori di handicap, nonché quelli eventualmente previsti per l'imprenditoria giovanile;
- s) Per settore merceologico: la limitazione alla vendita di merci riconducibili ai settori ALIMENTARE e/o NON ALIMENTARE;
- t) Per specializzazione merceologica: la/le tipologia/e di prodotto rientrante in un medesimo settore merceologico;
- u) Per operatore su area pubblica: l'impresa individuale o società di persone o di capitale, abilitata all'esercizio dell'attività da uno dei Comuni delle regioni Italiane o da uno dei paesi dell'Unione Europea;
- v) Per produttore agricolo: il soggetto che ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile effettua la coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse, come individuato dal Decreto Legislativo 18 Maggio 2001 n° 228, che effettua la vendita su area pubblica dei prodotti provenienti, in misura prevalente, dalle proprie colture o allevamenti;
- w) Per DURC: il Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 così come previsto all'art.44 della Legge Regionale 62/2018.

Art. 5 – TIPOLOGIE DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. Il commercio su area pubblica può essere svolto nelle forme di commercio itinerante o mediante l'utilizzo di apposite aree individuate dal Piano e definite posteggi ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f) del presente Regolamento.
2. L'esercizio dell'attività mediante l'utilizzo dei posteggi necessita di apposita autorizzazione rilasciata dal SUAP titolare dell'area data in concessione.
3. L'esercizio dell'attività in forma esclusivamente itinerante è consentito a chi sia in possesso di SCIA di cui all'articolo 19 della legge 241/90, presentata al Comune di residenza anagrafica, sede legale dell'impresa o in qualsiasi altro comune nel quale si sia inteso avviare in concreto l'attività.
4. I posteggi o il complesso di posteggi possono assumere, a seconda dei casi, le seguenti denominazioni:
 - a) posteggi isolati o fuori mercato
 - b) mercati
 - c) fiere
 - d) fiere promozionali
 - e) manifestazioni commerciali a carattere straordinario

5. L'autorizzazione o la SCIA devono essere esibite ad ogni richiesta degli organi addetti alla vigilanza.
6. L'autorizzazione o la SCIA relativa all'esercizio del commercio del settore merceologico alimentare consente anche, previo rispetto delle disposizioni igienico sanitarie, il consumo immediato dei prodotti purché in assenza del servizio assistito di somministrazione nelle forme previste dall'articolo 3 comma 1 lettera f) bis del Decreto Legge 4 Luglio 2006 n. 223 convertito con modificazioni con la Legge 4 Agosto 2006 n. 248.
7. L'abilitazione all'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari sulle aree pubbliche, abilita alla somministrazione dei medesimi prodotti, qualora sussistano le condizioni. L'esercizio dell'attività di somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo abilitativo.
8. La vendita e somministrazione di bevande alcoliche su area pubblica è disciplinata dalla normativa nazionale di settore.

CAPO II - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Art. 6 – VENDITA DI PARTICOLARI MERCI

1. L'esposizione delle merci usate dovrà essere adeguatamente pubblicizzata dall' esercente anche mediante appositi cartelli e non dovrà in alcun modo trarre in inganno il consumatore finale; a tali merci non si applicheranno le disposizioni del TULPS nell'ipotesi che queste siano poste in vendita ad un prezzo non superiore a 100 € essendo tale limite da considerarsi come riferibile a merci di scarso valore commerciale.
2. La vendita in qualsiasi forma di oggetti da punta e da taglio atti ad offendere è soggetta al preventivo rilascio della licenza prevista dall'articolo 37 del TULPS, approvato con Regio Decreto 18 Giugno 1931 n° 773, rilasciata dal comune di residenza e validata da tutti i comuni nel cui territorio si intende effettuare la vendita. La licenza ha validità di 3 (tre) anni a decorrere dal suo rilascio, ai sensi dell'articolo 13 del TULPS approvato con Regio Decreto 18 Giugno 1931 n° 773.
3. Rimangono valide e pienamente applicabili le altre disposizioni speciali che prevedono il possesso di specifiche qualifiche, attestati, diplomi, licenze o titolo comunque denominato necessarie per la vendita di determinati prodotti.
4. Nell'ipotesi che le merci poste in vendita necessitino anche del rilascio di una licenza, attestazione, comunicazione o altro titolo previsto dalle disposizioni del TULPS, tale titolo dovrà essere esibito in originale agli organi di vigilanza ai sensi dell'articolo 180 del Regolamento di applicazione del TULPS.
5. La vendita dei funghi epigei non coltivati è consentita solo su posteggio e nel rispetto delle previsioni contenute nella Legge Regionale 16 del 22 Marzo 1999, del DPR 376 del 14 Luglio 1995 e D.G.R. 939 del 9 Agosto 1999.

ART. 7 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' MEDIANTE L'USO DI POSTEGGIO

1. L'attività di commercio su area pubblica mediante l'utilizzo di posteggio è soggetta al rilascio di apposita autorizzazione ed alla contestuale concessione di posteggio.
2. L'autorizzazione è rilasciata, sulla base delle indicazioni contenute nell'articolo 14 del presente regolamento, a persone fisiche, società di persone o di capitale, che risultino in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 11 della Legge Regionale 62/2018.
3. L'autorizzazione è rilasciata in relazione ad uno o entrambi i settori merceologici, alimentare e non alimentare e/o per determinate specializzazioni merceologiche, sempre che sia dimostrato - nel caso di settore alimentare - anche il possesso del requisito professionale previsto dall'articolo 12 della Legge Regionale 62/2018 dell'imprenditore individuale o del legale rappresentante della società ovvero della persona da loro preposta all'esercizio dell'impresa.
4. Contestualmente all'autorizzazione di cui al presente articolo il SUAP rilascia la concessione di suolo pubblico che abilita ad esercitare, limitatamente al settore merceologico o specializzazione merceologica indicata, l'attività di commercio nel giorno e con le caratteristiche dimensionali e di luogo indicate nella concessione stessa.
5. Le caratteristiche di ciascun posteggio sono oggetto di dettagliata specifica nel Piano del Commercio e fanno parte della ricognizione delle aree previste dal Piano medesimo ai sensi dell'articolo 1 comma 2.
6. E' fatto divieto all'esercente concessionario del posteggio, di utilizzarlo in maniera difforme da quanto indicato nella ricognizione dell'area utilizzata contenuta nel piano delle aree e indicata nella concessione, sia in relazione alle sue dimensioni, che alla destinazione merceologica e/o specializzazione merceologica.
7. Il rilascio dell'autorizzazione è sottoposto alla verifica del possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui all'articolo 4, lettera w).
8. L'autorizzazione, da esibirsi agli organi di vigilanza, consente l'attività in forma itinerante su tutto il territorio regionale, nei posteggi occasionalmente liberi nei mercati e fuori mercato, nonché la partecipazione alle fiere.

ART. 8 – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' IN FORMA ITINERANTE

1. L'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica in forma esclusivamente itinerante è consentito a coloro che sono in possesso della Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (SCIA), di cui all'articolo 19 della legge 241/90, presentata al SUAP competente per il territorio nel quale si intende avviare l'attività.
2. La SCIA, da esibirsi agli organi di vigilanza, consente l'esercizio in forma itinerante su tutto il territorio nazionale, nei posteggi occasionalmente liberi nei mercati e fuori mercato, nonché la partecipazione alle fiere e la vendita al domicilio dell'acquirente, intendendo per

questo non solo la privata dimora, ma anche il luogo dove l'acquirente si intrattiene per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago.

3. La Segnalazione abilita all'esercizio dell'attività per uno o entrambi i settori merceologici, alimentare e non alimentare, e/o per determinate specializzazioni merceologiche, sempre che sia dimostrato il possesso del requisito morale previsto dall'articolo 11 della Legge Regionale 62/2018; nel caso di settore merceologico alimentare dovrà essere dimostrato anche possesso del requisito professionale previsto dall'articolo 12 della Legge Regionale 62/2018 dell'imprenditore individuale o del legale rappresentante della società ovvero della persona da loro preposta all'esercizio dell'impresa.
4. La presentazione della SCIA è soggetta alla verifica della regolarità contributiva, da svolgersi con le modalità di cui all'art. 44 della L.R. 62/2018.
5. L'esercente itinerante può occupare i posteggi liberi fuori mercato, previa comunicazione alla Polizia Locale ed all'Ufficio Tributi, tramite PEC, specificando il luogo e la durata dell'occupazione.

ART. 9 – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' IN ASSENZA DEL TITOLARE

1. In assenza del titolare del titolo abilitativo o di uno dei soci, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito esclusivamente ai dipendenti e collaboratori, come previsto dall'articolo 42 della Legge Regionale.
2. Il rapporto tra l'impresa ed il soggetto che la conduce in assenza del titolare è comprovato mediante esibizione di copia del contratto di lavoro o dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi degli articoli 46 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) nella quale si attesti il tipo di rapporto, la sua durata e i suoi estremi al fine di consentire agli uffici il suo reperimento.
3. La dichiarazione di cui al comma 2 sottoscritta da entrambi gli interessati, titolare e sostituto, corredata dalla fotocopia del documento di riconoscimento dei firmatari, deve essere esibita in originale, unitamente al titolo abilitativo, a richiesta degli organi di vigilanza.
4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche agli imprenditori agricoli che esercitano, nei posteggi dati in concessione o ottenuti mediante le operazioni di spunta, la vendita prevista dal D.Lgs. 18 maggio 2001, n° 228.
5. Nell'ipotesi in cui l'attività esercitata riguardi anche la vendita di prodotti sottoposti al possesso di licenza di Polizia ai sensi del precedente articolo 6 il sostituto del titolare dovrà risultare anche nominato rappresentante nella conduzione della licenza come previsto dall'articolo 8 del TULPS.

ART. 10 – OPERAZIONI DI SPUNTA

1. Nelle fiere e nei mercati i posteggi temporaneamente non occupati o non ancora dati in concessione, sono assegnati, per quel solo giorno, mediante le operazioni di spunta, nel rispetto dei settori merceologici e delle categorie che possono accedere ai posteggi riservati.
2. Le operazioni di spunta non sono effettuate quando la concessione di posteggio sia occupata da strutture regolarmente autorizzate e fissate permanentemente al suolo dal concessionario assente.
3. All'ora stabilita, gli addetti effettuano le operazioni di spunta alle quali possono partecipare tutti gli operatori comunitari in possesso di un titolo abilitativo valido per l'esercizio nella Regione Toscana e che non preveda la concessione di posteggio in altro mercato o area isolata per quel giorno, assegnando il posteggio, sulla base della specializzazione merceologica o riserva di categoria, seguendo la graduatoria formata dalle presenze maturate per quel mercato e per quella specializzazione merceologica o categoria. In caso di parità, sarà data la precedenza a colui che vanta la maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese quale azienda attiva per l'esercizio del commercio su area pubblica.
4. I partecipanti alle operazioni dovranno esibire l'autorizzazione o la SCIA che li abilita al commercio su area pubblica.
5. Nell'ipotesi che l'operatore sia abilitato ad entrambi i settori merceologici, dovrà indicare per quale dei due intenda partecipare all'operazione di spunta.
6. Il Comune provvederà ad aggiornare le graduatorie redatte per tipologia di settore merceologico, alimentare e non alimentare, produttore agricolo e soggetto diversamente abile.
7. Le presenze degli operatori in possesso di titoli abilitativi plurimi afferenti alla stesso settore merceologico, saranno conteggiate separatamente per ogni titolo posseduto.
8. Non è consentito ad un medesimo soggetto di partecipare alle operazioni con più titoli abilitativi, salva l'ipotesi che sia accompagnato da un soggetto in possesso delle certificazioni previste dall'articolo 9, dalle attrezzature e merci di ognuna delle aziende partecipanti e dei relativi misuratori fiscali o altri sistemi consentiti.
9. I soggetti diversamente abili di cui all'articolo 41 comma 1 lettera a) della Legge Regionale, possono partecipare alle operazioni di spunta per l'assegnazione del posteggio loro riservato, se in grado di comprovare la specifica appartenenza a tale categoria; in caso contrario o a loro insindacabile scelta da effettuarsi all'inizio delle operazioni potranno richiedere di partecipare alla spunta per uno dei posteggi non riservati, pur nel rispetto del settore merceologico; in tale ipotesi la presenza verrà assegnata sulla graduatoria per la quale si è chiesto di partecipare.
10. Sarà assegnato un punto di presenza a tutti gli operatori che abbiano partecipato regolarmente all'operazione; la presenza non verrà assegnata a coloro che, avendo avuto l'opportunità di esercitare, abbiano rifiutato l'utilizzo del posteggio o abbiano abbandonato, senza un giustificato motivo, il mercato e l'area assegnata prima del termine dell'orario di attività, salvo casi di forza maggiore.

11. Con apposita determina, da pubblicare sull'Albo Pretorio con frequenza di regola semestrale e per un periodo di almeno 30 (trenta) giorni, sono rese note le graduatorie delle operazioni di spunta suddivise ai sensi del precedente comma 6; gli operatori interessati potranno presentare memorie e osservazioni entro il termine di pubblicizzazione, trascorso il quale queste si intendono definitive.
12. Verranno cancellati dalla graduatoria di spunta gli operatori che non abbiano acquisito alcuna presenza alle operazioni di spunta per un periodo consecutivo superiore ai 2 (due) anni per i mercati, o superiore a 7 (sette) anni per le fiere.
13. E' fatto divieto all'operatore che ha ottenuto l'opportunità di utilizzare il posteggio mediante le operazioni di spunta, di utilizzarlo in maniera difforme da quanto indicato nella concessione, ovvero specificato nella parte seconda del presente Regolamento in riferimento alla ricognizione dell'area utilizzata.
14. In deroga a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, nell'ipotesi che al termine delle operazioni di spunta non siano stati occupati tutti i posteggi liberi, a causa della carenza dei partecipanti alla spunta per quel settore merceologico o posteggio riservato, si procederà all'assegnazione della concessione, per quel solo giorno, agli operatori aventi diritto a partecipare alla spunta indipendentemente dal settore merceologico autorizzato, salvo eccezioni espressamente previste dal Piano del Commercio per quei posteggi che, per la loro particolare ubicazione, a tutela dell'interesse sociale e/o storico-artistico ovvero per le ridotte dimensioni, non consentono l'utilizzo ad operatori con diversa tipologia e/o specializzazione di quella indicata.

ART. 11 – ORARIO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. Gli orari di esercizio dell'attività, sia mediante l'uso di posteggio che in forma esclusivamente itinerante, devono intendersi liberalizzati ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera d) bis del DL 223/2006 convertito con modificazioni con la Legge 248/2006.
2. Il Sindaco, con apposita Ordinanza emanata ai sensi dell'articolo 50 comma 7 del D.lgs 267/2000 determina, l'orario entro il quale l'operatore concessionario debba occupare il posteggio assegnato, ritenendolo assente se superato; l'orario entro il quale l'area debba essere resa sgombra da merci e attrezzature al fine di poter dare inizio alle operazioni di pulizia dell'area mercatale; dovrà inoltre anche indicare l'orario di inizio delle operazioni di spunta.

CAPO III - AUTORIZZAZIONE MEDIANTE L'USO DI POSTEGGIO

ART. 12 – BANDO DI MIGLIORIA

1. Prima della pubblicazione del bando di assegnazione dei posteggi previsto dall'articolo 14, il comune provvede ad espletare il bando di miglioria intendendo per esso l'indicazione fornita dall'articolo 4, lettera n) del presente Regolamento.

2. Attraverso il bando saranno pubblicizzati i posteggi non assegnati, suddivisi per settore merceologico e categoria, soggetti diversamente abili o produttori agricoli; il comune provvederà a mettere a disposizione per la visione dei posteggi una planimetria aggiornata del mercato o fiera.
3. Nei tempi, modi e forme previsti dall'articolo 14, gli operatori concessionari, nel rispetto del settore merceologico e/o specializzazione merceologica, potranno presentare domanda per l'assegnazione, in sostituzione del posteggio di cui sono concessionari, del posteggio messo a bando.
4. La graduatoria verrà formulata sulla base della maggiore anzianità di concessione di suolo pubblico riferibile all'azienda e non al suo attuale conduttore, calcolata sulla base della documentazione in possesso della pubblica amministrazione.
5. In caso di parità sarà data la precedenza a colui che potrà vantare una maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese, maturata anche in modo discontinuo, relativa all'attività di commercio su area pubblica quale azienda attiva iscritta al registro delle imprese sommata a quella del suo dante causa.
6. L'assegnazione di un posteggio in seguito al bando di migioria non modifica la durata e la scadenza della concessione.
7. Nell'ipotesi di attività condotta in affitto di azienda la partecipazione al bando di migioria è consentita solamente se la domanda riporta anche il consenso con autocertificazione del proprietario dell'azienda oltre a quello del gestore.

ART. 13 – SCAMBIO DEL POSTEGGIO

1. Lo scambio di posteggio fra due operatori appartenenti al medesimo settore e/o specializzazione merceologica, produttori agricoli o titolari di posteggio riservato a soggetti diversamente abili, è consentito previa comunicazione al SUAP.
2. Il SUAP provvede ad aggiornare l'autorizzazione e la contestuale concessione di suolo pubblico. Il titolo aggiornato manterrà la medesima scadenza prevista nel precedente atto autorizzativo.
3. Le dimensioni dei posteggi non possono essere modificate in conseguenza dello scambio, essendo tale dimensionamento vincolato dal Piano delle aree che costituisce parte integrante del presente Regolamento.
4. Nell'ipotesi di attività condotta in affitto di azienda, la comunicazione dello scambio del posteggio potrà essere accolta dal SUAP esclusivamente se corredata dal consenso del proprietario dell'azienda, oltre a quello del gestore.

ART. 14 – BANDO PUBBLICO DI ASSEGNAZIONE

1. I posteggi che non risultino assegnati ad alcun operatore, sia nei mercati, nelle fiere, o nei posteggi isolati o la concessione di posteggio nelle fiere promozionali, sono assegnati, unitamente all'autorizzazione, attraverso appositi bandi che saranno pubblicati sul Bollettino

Ufficiale della Regione Toscana (BURT) entro i termini previsti dall'articolo 37 della Legge Regionale.

2. Il bando dovrà prevedere i termini e le modalità di presentazione delle domande, le forme di pubblicazione delle graduatorie ed i requisiti e sarà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito del Comune.
3. La graduatoria dei partecipanti al bando sarà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito del Comune per 30 (trenta) giorni consecutivi. Nell'ipotesi di errori od omissioni, gli operatori interessati potranno presentare memorie scritte entro il termine di pubblicazione, trascorso il quale la graduatoria si intenderà definitiva.
4. I partecipanti risultanti aggiudicatari del bando, decorsi i tempi di cui al comma 3, potranno scegliere il posteggio non assegnato di loro gradimento sulla base della planimetria del mercato o dell'area che verrà messa a loro disposizione. Tale scelta avverrà seguendo l'ordine della graduatoria, nel rispetto del settore merceologico, specializzazione o riserva di posteggio.
5. Le graduatorie rese definitive ai sensi del comma 3 avranno validità e durata eguale a quella delle concessioni messe a bando, o fino al loro esaurimento, ed ad esse si attingerà al fine di rilasciare le ulteriori concessioni che, nel rispetto del settore merceologico, specializzazione o riserva di posteggio, si rendessero definitivamente libere dopo le operazioni di assegnazione previste dal comma 4.
6. In conseguenza del rilascio dell'autorizzazione/concessione a seguito di partecipazione al bando di assegnazione, verranno azzerate le presenze alle operazioni di spunta precedentemente accumulate e conteggiate per la formazione della graduatoria del bando stesso.

ART. 15 – FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

1. Le concessioni di posteggio indicate nell'articolo 14 comma 1, sono assegnate a mezzo bando di concorso da pubblicarsi sul bollettino della Regione Toscana (BURT) e la graduatoria dei partecipanti è redatta in base al punteggio attribuito, secondo i seguenti criteri:
 - a) 1 punto per ogni presenza maturata nel mercato, nella fiera o nel posteggio fuori mercato, relativamente al medesimo settore merceologico per il quale si partecipa.
 - b) Nell'ipotesi di parità di punteggio ottenuto attraverso il criterio di cui al punto a), si terrà conto della maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese, quale azienda attiva per il commercio su area pubblica, anche se ottenuta in modo discontinuo.
2. Non sarà riconosciuta la presenza nell'utilizzo della concessione all'operatore che abbia cessato lo svolgimento dell'attività commerciale prima della fine dell'orario previsto senza un giustificato motivo, quale grave peggioramento delle condizioni atmosferiche o intervento dei sanitari per aggravamento dello stato di salute del commerciante.

ART. 16 – PRODUTTORI AGRICOLI

1. I produttori agricoli singoli o associati di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, regolarmente iscritti all'apposito Registro, possono effettuare la vendita dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie colture o allevamenti in conformità alle disposizioni dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 18 Maggio 2001 n° 228; possono altresì effettuare attività di vendita su area pubblica in forma itinerante o mediante l'utilizzo di posteggio.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività in forma itinerante dovranno essere rispettate le disposizioni e le limitazioni previste dal presente Regolamento relative all'esercizio dell'attività commerciale su area pubblica in forma itinerante.
3. L'attività di vendita da parte dei produttori agricoli mediante l'uso di posteggio potrà avvenire, fermo restando il possesso della comunicazione di cui all'articolo 4 del D.lgs 228/2001, nei posteggi espressamente previsti per tale tipologia di attività e in quelli eventualmente rimasti liberi la cui assegnazione avverrà ai sensi dell'art. 10, comma 13.
4. L'esercizio dell'attività in forma itinerante è soggetto alla presentazione della comunicazione prevista dall'articolo 4, commi 2 e 3 del D.lgs 228/2001 al Comune dove ha sede l'azienda agricola. L'esercizio dell'attività mediante l'uso di posteggio necessita del rilascio dell'autorizzazione attraverso la partecipazione al bando pubblico di cui al precedente articolo 14. I produttori agricoli possono, previo possesso della comunicazione o autorizzazione, partecipare alle operazioni di spunta relative ai posteggi loro riservati nel rispetto delle indicazioni dell'articolo 10.
5. Ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale mediante l'uso di posteggio si applicano ai produttori agricoli le disposizioni previste in materia di DURC di cui all'articolo 44 della Legge Regionale del presente regolamento; sono inoltre soggetti al rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 42 della Legge Regionale e dall'art. 9 del presente Regolamento.

ART. 17 – MODIFICHE AL SETTORE MERCEOLOGICO

In caso di modifica al settore merceologico, le presenze accumulate nelle operazioni di spunta resteranno efficaci solo nel settore dove sono state maturate. Nell'ipotesi di completa cessazione del settore merceologico per il quale l'interessato partecipava alle operazioni di spunta, si avrà l'automatico azzeramento delle presenze maturate.

CAPO IV - TIPOLOGIE DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

ART. 18 – LE AREE PUBBLICHE DEDICATE AL COMMERCIO

1. I luoghi dedicati allo svolgimento dei mercati, delle fiere e delle fiere promozionali, sono rappresentati nel Piano delle aree allegato al presente Regolamento.

2. Per ognuno dei luoghi di cui al comma 1 il Piano indica l'ubicazione dell'area, la posizione dei posteggi, la loro superficie e dimensione, il settore merceologico e/o la specializzazione merceologica cui sono destinati e le giornate di svolgimento.

ART. 19 – CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL SUOLO PUBBLICO

1. Gli operatori su area pubblica che nell'esercizio della propria attività sono autorizzati ad utilizzare il posteggio, dato in concessione o ottenuto attraverso le operazioni di spunta, devono al termine dell'attività lavorativa giornaliera, lasciare sgombra l'area dalle attrezzature di vendita, eccetto che per strutture stabili espressamente autorizzate nell'atto di concessione; dovranno altresì rimuovere ogni rifiuto che dovrà essere conferito secondo le modalità previste dal sistema di raccolta RSU adottato dal Comune.
2. E' fatto divieto, durante l'esercizio dell'attività, di riprodurre musica o utilizzare amplificatori, salvo che ciò non sia strumentale all'esercizio dell'attività. In tale ipotesi il volume dovrà essere mantenuto ad un livello basso e comunque tale da non arrecare disturbo agli altri operatori o clienti frequentatori del mercato.
3. Nell'ipotesi che l'attività commerciale su area pubblica sia esercitata mediante l'utilizzo di un veicolo, questo dovrà essere posizionato in modo da rientrare all'interno dello spazio assegnato e stabilito dal piano delle aree e non dovrà arrecare alcun tipo di danno o macchia permanente al suolo stradale.
4. L'operatore non potrà occupare alcuno spazio oltre quello costituito dal posteggio utilizzato e, in particolare, dovranno essere lasciati sgombri da cose o attrezzature i corridoi intercorrenti fra i posteggi, che potranno essere utilizzati anche come vie di fuga.
5. Non è consentito agli operatori di abbandonare l'area data in concessione prima dell'orario previsto dall'articolo 11 del presente regolamento; salvo casi di estrema necessità o avverse condizioni atmosferiche.

ART. 20 – UTILIZZO DELLE TENDE SOLARI

1. E' consentito agli operatori di coprire le proprie attrezzature di vendita mediante l'utilizzo di tende o altre tipologie di strutture che comunque non dovranno risultare sporgenti, rispetto all'area del posteggio, oltre 1 (uno) metro sul fronte di vendita e 50 (cinquanta) cm su ognuno dei due fianchi.
2. I prodotti facenti parte l'attività di vendita potranno essere esposti anche collocandoli alla tenda di copertura, alla sola condizione che la loro proiezione a terra sia all'interno del perimetro del posteggio.

ART. 21 – UTILIZZO DEI VEICOLI DEFINITI “CAMION NEGOZIO”

1. L'esercizio dell'attività, sia mediante l'uso di auto-negozi che di banchi o altra tipologia di attrezzature, che utilizzino GPL o altra fonte energetica per alimentare apparecchi di cottura di preparazione culinaria o di riscaldamento dei cibi, dovrà essere conforme a quanto indicato nei commi successivi.

2. I veicoli e le attrezzature di cui al comma 1 devono attenersi a quanto disposto dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 3794 del 12/03/2014, avente ad oggetto: *"Indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi"*.
4. Dovrà sempre essere garantito fra due concessioni di posteggio almeno 1 (uno) metro di spazio che dovrà sempre rimanere libero e sgombro da oggetti o attrezzature.
5. Le tende collocate a protezione delle merci devono avere una altezza minima da terra di 3 (tre) metri con possibilità di un rapido innalzamento almeno a 4 (quattro) metri.

ART. 22 – LA FORMA ITINERANTE, DIVIETI E LIMITAZIONI.

1. Il commercio in forma itinerante può essere svolto su tutto il territorio comunale ad esclusione delle vie e delle zone eventualmente indicate nel piano; nelle restanti aree è consentito con l'osservanza delle disposizioni del presente articolo.
2. L'esercizio dell'attività itinerante è consentito purché il transito e la sosta del veicolo utilizzato siano conformi alle disposizioni del Codice della Strada. Il veicolo utilizzato dovrà rispondere alle caratteristiche ed ai requisiti indicati dal codice della strada.
3. Il veicolo utilizzato per l'esercizio della forma itinerante, pur nel rispetto di quanto previsto dai commi precedenti, potrà sostare sulla sede stradale a condizione che il fronte di vendita sia rivolto verso l'esterno della sede stessa in modo da non costituire pericolo per i clienti e per i veicoli transitanti.

ART. 23 – I MERCATI

1. Le aree destinate allo svolgimento dei mercati sono rappresentate nel Piano allegato al presente Regolamento che indica l'ubicazione dell'area, la posizione dei posteggi, la quantità, la dimensione ed il settore merceologico, nonché la frequenza dell'edizione.
2. Nei mercati è consentito l'esercizio dell'attività a coloro che risultano in possesso dell'autorizzazione e della relativa concessione di suolo pubblico per quel mercato ed a coloro che sono abilitati alla partecipazione alle operazioni di spunta.
3. Nel caso in cui la data di svolgimento del mercato cada in un giorno festivo, lo stesso si svolgerà nella medesima giornata, ad eccezione delle giornate del **25, 26 Dicembre e 1° Gennaio**.
4. Nel caso in cui la data di svolgimento del mercato cada in un giorno festivo, con apposita Delibera di Giunta potrà essere spostato nel giorno antecedente, successivo o in altra data, previa istanza degli operatori o delle Associazioni di categoria, da presentare almeno 20 giorni (venti) prima.
5. Nell'ipotesi indicata dal precedente comma 4, le assenze degli operatori assegnatari non saranno conteggiate al fine di determinare il numero massimo delle assenze per il mancato utilizzo della concessione.

6. Il Comune, per ragioni contingibili e urgenti, può determinare lo spostamento, sospensione, trasferimento temporaneo, riduzione dei posteggi, dandone comunicazione alle associazioni partecipanti alla concertazione, indicando le motivazioni ed il termine per il ripristino delle condizioni di normalità.
7. L'istituzione, lo spostamento di sede, la variazione del giorno di svolgimento, la riduzione o l'aumento del numero di posteggi, la soppressione ed ogni altra modifica permanente nella struttura del mercato, possono essere effettuate previa concertazione con le associazioni di categoria interessate e approvazione da parte del Consiglio Comunale.
8. Nell'ipotesi che l'Amministrazione comunale provveda ad aumentare il numero dei posteggi di un mercato, dopo aver provveduto a garantire la presenza della concessione del posteggio per il produttore agricolo e per il soggetto diversamente abile, potrà riservare almeno un posteggio all'imprenditoria giovanile intendendo per essa coloro che risulteranno di età compresa fra i 18 e i 35 anni.
9. La Giunta Comunale si riserva la facoltà di stabilire, di propria iniziativa o su istanza delle associazioni di categoria, eventuali edizioni aggiuntive rispetto a quella stabilita dal Regolamento in occasione di particolari ricorrenze o festività.
10. L'istituzione a scopo sperimentale di un mercato o posteggio isolato può avere una durata massima di 6 mesi.

ART. 24 – LE FIERE

1. Le aree destinate allo svolgimento delle fiere sono rappresentate nel Piano allegato al presente Regolamento che indica l'ubicazione dell'area, la posizione dei posteggi, la quantità, la dimensione e il loro settore merceologico, nonché la frequenza dell'edizione.
2. La partecipazione alle fiere è consentita a coloro che sono in possesso dell'autorizzazione comunale e della contestuale concessione di posteggio relativa alla fiera stessa, che viene rilasciata dal comune a seguito dell'espletamento del bando di concorso secondo le modalità indicate dalla legge e dal presente regolamento. Possono partecipare alle operazioni di spunta, tutti gli operatori abilitati all'esercizio del commercio su area pubblica.
3. Il Comune, per ragioni contingibili e urgenti, può procedere allo spostamento, sospensione, trasferimento temporaneo, riduzione dei posteggi, dandone comunicazione alle associazioni partecipanti alla concertazione, indicando le motivazioni ed il termine per il ripristino delle condizioni di normalità.
4. L'istituzione, lo spostamento di sede, la variazione del giorno di svolgimento, la riduzione o l'aumento del numero di posteggi, la soppressione ed ogni altra modifica permanente nella struttura della fiera, possono essere effettuate previa concertazione con le associazioni interessate e approvazione da parte del Consiglio Comunale.
5. Per ogni fiera è redatta una graduatoria degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di spunta, suddivisa per settore merceologico ed anche per categoria di soggetti diversamente abili, produttori agricoli e imprenditoria giovanile, se previsto.

6. Il Responsabile del Settore provvederà ad aggiornare dopo l'effettuazione di ogni edizione la graduatoria, rendendola pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio.
7. L'istituzione a scopo sperimentale di una fiera o fiera promozionale può avere una durata massima di 3 edizioni.

ART. 25 – LE MANIFESTAZIONI COMMERCIALI A CARATTERE STRAORDINARIO

1. Possono partecipare alle manifestazioni commerciali a carattere straordinario i soggetti abilitati al commercio su area pubblica e gli imprenditori individuali o le Società regolarmente costituite iscritte al registro delle imprese.
2. Il Comune pubblica periodicamente un Avviso pubblico per l'individuazione di iniziative da inserire nel calendario delle manifestazioni commerciali a carattere straordinario. Possono essere inserite nel calendario delle manifestazioni commerciali a carattere straordinario le iniziative presentate su istanza di Associazioni di categoria dei commercianti, Enti, Proloco di cui alla L.R. 86/2016, Associazioni iscritte al terzo settore, Centri Commerciali Naturali di cui all'articolo 111 della L.R. 62/2018. Nel caso in cui il progetto di manifestazione venga accolto, il proponente assumerà il ruolo di organizzatore e sarà chiamato alla realizzazione della manifestazione proposta secondo gli indirizzi indicati dalla Giunta comunale e le caratteristiche del progetto approvato, mediante sottoscrizione di specifico disciplinare (allegato 1), ottenendo in autonomia tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività programmate, ai sensi delle normative vigenti.
3. Se la manifestazione si svolge su suolo pubblico, l'organizzatore dovrà acquisire la concessione all'occupazione del suolo pubblico, previa presentazione dell'apposita domanda e pagamento della relativa tassa.
4. Se la manifestazione si svolge su area privata, valgono le stesse modalità sopra indicate ad esclusione dell'occupazione del suolo pubblico.

ART. 26 I MERCATINI DEI NON PROFESSIONISTI

1. Per la richiesta di rilascio del tesserino di non professionista si deve presentare apposita domanda utilizzando unicamente il modello allegato al presente regolamento (allegato 2).
2. A coloro che hanno presentato la domanda di cui al comma 1 e che ne abbiano diritto, sarà rilasciato un tesserino di riconoscimento, numerato, datato, con allegata la fotografia dell'interessato e comprensivo di 10 caselle che dovranno essere vidimate a cura degli organizzatori o addetti alla vigilanza in occasione della partecipazione al mercatino.
3. Il tesserino ha validità di 12 mesi a decorrere dal suo rilascio, in caso di smarrimento non sarà rilasciato un nuovo tesserino prima del decorso di un anno dalla data del rilascio del tesserino smarrito.
4. Alla scadenza di validità del tesserino si potrà rilasciare, a richiesta dell'interessato, un nuovo tesserino.
5. Nel caso di notificazione di due o più violazioni delle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia, alla scadenza del tesserino, lo stesso non verrà rilasciato per un periodo di 12 mesi.

6. Per le operazioni di rilascio di cui ai commi precedenti la Giunta Comunale, con apposita Delibera, potrà istituire il pagamento di una tariffa quale rimborso delle spese di segreteria.
7. I mercati dei non professionisti sono promossi dal comune che può affidarne la gestione alle associazioni di categoria degli imprenditori o alle associazioni pro loco di cui all'articolo 16 della LR 86/2016 o iscritte al terzo settore di cui al D.lgs 117/2017, o anche ai centri commerciali naturali costituiti ai sensi all'articolo 111 comma 2 della Legge.

ART. 27 – DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE, CONCESSIONE DI POSTEGGIO O "SCIA"

1. Si procede alla dichiarazione di decadenza della concessione di posteggio o del titolo abilitativo, autorizzazione o SCIA, nell'ipotesi di espressa previsione da parte di altra normativa statale, regionale o comunale in quanto applicabile.
2. La concessione di suolo pubblico, o la partecipazione al bando di assegnazione, decade nell'ipotesi che la dichiarazioni auto-certificativa resa dagli interessati non risulti veritiera agli accertamenti effettuati dal Comune, oltre a costituire tale ipotesi comunicazione di notizia di reato all'Autorità Giudiziaria.
3. Non sarà riconosciuta la presenza nell'utilizzo della concessione all'operatore che abbia cessato lo svolgimento dell'attività commerciale prima della fine dell'orario previsto senza un giustificato motivo, quale grave peggioramento delle condizioni atmosferiche o intervento dei sanitari per aggravamento dello stato di salute del commerciante.

ART. 28 – SOSPENSIONE DEL TITOLO ABILITATIVO

1. Il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di vendita può essere sospeso, ai sensi dell'articolo 116 comma 5 della Legge Regionale, in caso di particolare gravità o di reiterate violazioni.
2. Rientrano nelle ipotesi di particolare gravità:
 - a. l'occupazione abusiva del suolo pubblico anche come eccedenza rispetto a quello concesso purché superiore al 50% di quello dato in concessione;
 - b. il mancato rispetto delle norme di sicurezza indicate dall'articolo 21 del presente Regolamento;
 - c. l'esercizio della forma itinerante in divieto rispetto alle prescrizioni contenute nell'articolo 22 del presente Regolamento;
 - d. il mancato rispetto delle norme poste a tutela del consumatore finale.
3. Per i titoli abilitativi rilasciati da altri Comuni, sia regionali che extra-regionali, che incorrono in una delle fattispecie sopra indicate il provvedimento di sospensione dell'attività avrà valore unicamente per il territorio di questo Comune.

ART. 29 – SANZIONI

1. Salvo che il fatto non sia già previsto e punito da una disposizione di legge, chi viola le altre disposizioni del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da 25 euro a 500 euro.
2. Il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 c. 1 della L. 689/81.
3. Ai sensi dell'art. 16 c. 2 della L. 689/81 con deliberazione della Giunta Comunale, sono individuate le violazioni al presente regolamento per le quali viene stabilito un diverso importo del pagamento in misura ridotta rispetto a quello indicato dal secondo comma del presente articolo.

Art. 30 - ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI

1. Per tutto quanto non previsto e non disciplinato dal presente regolamento, trova applicazione la normativa nazionale e regionale vigente in materia.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogati:
 - il "Regolamento per il commercio su area pubblica", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Tavarnelle Val di Pesa n. 38 del 27/09/2016 e ss.mm.ii.;
 - il "Regolamento per il commercio su area pubblica", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Barberino Val d'Elsa n. 36 del 17/10/2016 e ss.mm.ii..

Allegati:

Allegato A "Piano Comunale per l'Esercizio del Commercio su Area Pubblica"

Allegato 1 "Disciplinare svolgimento manifestazioni commerciali a carattere straordinario per il soggetto organizzatore"

Allegato 2 "Domanda per il rilascio del tesserino di non professionista"